



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5248 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Lorenza Ciraulo, Luca Scarpino, Michael Paone, Simone Costarella, Pasquale Scarpino, Niccolò Imperatori, Daniele Platania, Teresa Raffaella Middea, Maria Antonietta Maddalena, Pasquale Fazio, Flora Pignatelli, Francesco Florimo, Marco Pittaresi, Pierangelo Romanelli, Stefano Condò, Roberta Corallo, Alessio Nigro, Noemi Fedele, Raffaele Gennarelli, Martina D'Alessio, Luigi Teti, Martina Pititto, Salvatore Brusia, Martina Di Giacomo, Nicola Rapone, Davide Gallo, Daniela Gabriele, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo, Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Achille Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro Pro Tempore non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesca Caparelli, Sara Fedele non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per 893 allievi agenti, indetto con Decreto del 18 maggio 2017, ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, nella parte in cui limita lo scorrimento per il prosieguo delle prove concorsuali ai soli soggetti utilmente inseriti in graduatoria che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019 dei requisiti di cui all'art. 6 d.P.R. 24.04.1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30.12.2018, n. 145 e pertanto richiede ai medesimi una dichiarazione di interesse mediante attestazione del possesso dei suddetti requisiti;

-del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.04.2019, pubblicato il 23.04.2019, con gli allegati contenenti calendario delle convocazioni, e degli atti di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429, ivi richiamati;

-di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, onde ottenere la partecipazione dei ricorrenti all'ulteriore fase concorsuale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\8\2019 :

-del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in

G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominativi degli odierni ricorrenti;

-del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato in G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto;

- del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito web della P.d.S.;

-del Decreto Ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti Scarpino Luca, Imperatori Nicolò, Paone Michael, Florimo Francesco, Pitarresi Marco, Romanelli Pierangelo, Fedele Noemi, Teti Luigi, Bruscia Salvatore, Rapone Nicola e Gabriele Daniela, ammessi con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, pur avendo superato le prove non sono stati inseriti negli elenchi dei partecipanti al corso di formazione avviato in data 29 agosto 2019;

Ritenuto, pertanto, di dover confermare, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, l'ammissione con riserva dei detti ricorrenti al corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti, ferme restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed economica, tali da consigliare alla P.A. di inserire il ricorrente in un corso ordinario successivo o di attivare un nuovo corso ad hoc;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incumbente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione indicata;

Ritenuto di dover confermare, per la trattazione di merito del ricorso, la già fissata udienza pubblica;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente al corso di formazione, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Conferma, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

